



Acque Veronesi S.c. a r.l. Prot. ACQ 0019766 Data 18/08/2023

Acque Veronesi s.c. a r.l.

LAVORI DI

POTENZIAMENTO DEPURATORE DI BUSSOLENGO

CONTRATTO D'APPALTO

CONTRATTO N.: 4600003522

CODICE GARA: LADEBUS22

CIG: 95822746A7

CUP: I82D1900000005





<u>Indice</u>

	ATTO D'APPALTO	
	D'APPALTOSPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1.	Premesse	
Art. 2.	Oggetto del contratto	5
Art. 3.	Ammontare del contratto	6
Art. 4.	Modalità di contabilizzazione del contratto	7
Art. 5.	Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	8
CAPO II – D Art. 6.	ISCIPLINA CONTRATTUALE Interpretazione del contratto	
Art. 7.	Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 8.	Disposizioni di legge riguardanti l'appalto	9
Art. 9.	Affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto e misure	
straordina	rie di gestione	9
Art. 10.	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	9
CAPO III – ⁻ Art. 11.	FERMINI DI ESECUZIONE E PENALI – PROGRAMMA DI ESECUZIONE Consegna e inizio dei lavori	
Art. 12.	Termini per l'esecuzione delle attività	11
Art. 13.	Inderogabilità dei termini per l'esecuzione	12
Art. 14.	Sospensione dei lavori - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	12
Art. 15.	Presa in consegna dei lavori ultimati	13
Art. 16.	Penali e premio di accelerazione	14
Art. 17.	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	18
CAPO IV –V. Art. 18.	ARIANTIVariazione dei lavori	
CAPO V ONI	ERI A CARICO DELL'APPALTATORE	
Art. 19.	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	
Art. 20.	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	
Art. 21.	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	
Art. 22.	PNRR-PNC	
Art. 23.	Materiali di scavo e di demolizione	
Art. 24.	Custodia del cantiere – cartelli di cantiere	
Art. 25.	Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	27
Art. 26.	Assicurazioni a carico dell'impresa	
Art. 27.	Garanzia sulle opere realizzate	28
Art. 28.	Garanzia su attività di co-conduzione e relative verifiche	29
Art. 29.	Pagamento dei subappaltatori	29
Art. 30.	Disciplina IVA	30





Art. 31.	Contratti collettivi e disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lav	oratori.30
Art. 32.	Norme di sicurezza generali	30
CAPO VI CO Art. 33.	NTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO Disposizioni generali circa la contabilità dei lavori	
Art. 34.	Lavori a misura	31
Art. 35.	Lavori a corpo	31
Art. 36.	Lavori in economia	32
Art. 37.	Contestazioni e riserve	32
Art. 38.	Oneri della sicurezza	33
CAPO VII LI Art. 39.	QUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVIAnticipazione	
Art. 40.	Pagamenti in acconto	34
Art. 41.	Pagamenti a saldo	35
Art. 42.	Revisione prezzi e compensazioni	36
CAPO VIII C Art. 43.	ONTROLLI ULTERIORI - MODALITÁ E TERMINI PER IL COLLAUDO Audit di seconda parte	
Art. 44.	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	38
CAPO IX MC Art. 45.	DALITÁ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	
Art. 46.	Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa	40
Art. 47.	Condizione risolutiva nell'interesse della sola parte committente	40
Art. 48.	Diritto di recesso unilaterale convenzionale	41
Art. 49.	Cessione del contratto e cessione dei crediti	41
Art. 50.	Spese contrattuali, imposte, tasse	41
Art. 51.	Legislazione, giurisdizione e controversie	42





Contratto n°. 4600003522

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di "POTENZIAMENTO DEPURATORE DI BUSSOLENGO"

I signori:

Silvio Peroni nato a Verona il 23/06/1970, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell' interesse della Società Acque Veronesi s.c.a r.l. di Verona, codice fiscale e partita IVA 03567090232, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale – Procura institoria Rep. 10603 Racc 8181 del Notaio Andrea Lanza Registrato a Verona 1 il 04/03/2019 al nr. 4397 Serie 1T,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante» o «appaltante»;

E

Simone Turri, nato a Rovigo il 07/02/1974, residente a Rovigo in via A. Mario n. 11, in qualità di legale rappresentante dell'impresa GPG S.r.L. con sede in Albignasego (PD), via Marco Polo n. 22, codice fiscale e partita IVA $\lfloor 0 \rfloor 4 \rfloor 1 \rfloor 1 \rfloor 2 \rfloor 2 \rfloor 4 \rfloor 0 \rfloor 2 \rfloor 7 \rfloor 2$ che agisce quale impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di tipo misto, la cui percentuale di esecuzione del lavoro dichiarata in sede di gara è pari al 50,29% della categoria prevalente OS22 e del 50,84% e della categoria scorporabile OS30, costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa VIERRE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

con sede in Isola Della Scala, via Cardinal Bevilacqua, n. 11;

codice fiscale e partita IVA $\lfloor 0 \rfloor 4 \rfloor 0 \rfloor 4 \rfloor 9 \rfloor 3 \rfloor 5 \rfloor 0 \rfloor 2 \rfloor 3 \rfloor 6 \rfloor$,

la cui percentuale di esecuzione del lavoro dichiarata in sede di gara è pari al 49,71% della categoria prevalente OS22;

2- impresa ECOLOGY TECH S.R.L.

con sede in Porto Mantovano (MN), via Dell'Industria, n. 15;

codice fiscale e partita IVA $\lfloor 0 \rfloor 2 \rfloor 4 \rfloor 5 \rfloor 7 \rfloor 4 \rfloor 4 \rfloor 0 \rfloor 2 \rfloor 0 \rfloor 0$,

la cui percentuale di esecuzione del lavoro dichiarata in sede di gara è pari a 49,16% della categoria scorporabile OS30,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

- che con determina prot. int. 854 del 29/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
- che con determina prot. int. 861 del 30/12/2022 è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara d'appalto per la selezione del contraente cui affidare i lavori di cui all'oggetto;





- che la gara di cui al Bando di Gara pubblicato in G.U.U.E. in data 04/01/2023 con cod. 2023/S 003-006364 e al disciplinare di gara prot. 28899/22 del 30/12/2022 è stata svolta secondo procedura aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. n. 50/16 e che il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con determinazione di aggiudicazione prot. int. 315 del 02/05/2023 si provvedeva ad aggiudicare all'appaltatore;
- che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti effettuata dalla Stazione appaltante, dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione all'appalto dichiarati in sede di gara, come sancito da determina di efficacia aggiudicazione prot. int. 564/23 del 27/07/2023;
- che l'appalto in oggetto è sottoposto a finanziamento con fondi PNRR di competenza del M.A.S.E. e che alla data di stipula del presente contratto il formale decreto di conferma dell'erogazione dei fondi non risulta ancora emesso: a seguito di emissione del decreto le parti si obbligano all'osservanza di tutte le norme disciplinanti il finanziamento ed al rispetto dei conseguenti principi, oneri ed obblighi derivanti

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. Oggetto del contratto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture relativi al POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI BUSSOLENGO e l'attività di CO-CONDUZIONE dell'impianto per la durata di un anno dall'emissione del Certificato di Collaudo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le pose e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle opere provvisionali ed agli impianti dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.





Al fine di verificare l'efficacia prestazionale minima dell'intervento (25kwh/AE anno) e quella garantita dall'Impresa Affidataria in sede di offerta tecnica, è prevista una co-conduzione dell'attività di gestione dell'impianto.

L'attività si esplicherà mediante:

- l'acquisizione settimanale in contraddittorio dell'indice dei consumi energetici (kwh/AE anno) e dei parametri di quantità/qualità dell'acqua in ingresso e allo scarico dall' Impianto;
- l'analisi dei dati, energetici e di qualità, acquisiti;
- la determinazione delle eventuali correzioni gestionali necessarie a raggiungere il risultato minimo e dichiarato in gara;
- gli interventi per la modifica dei settaggi di impianto (modifica programmazione PLC, TLC, ecc; modifica set elettromeccanici di funzionamento; modifiche dosaggi reagenti; ecc) secondo quanto determinato in precedenza.

Le attività di prelievo, analisi, determinazione ed intervento, saranno formalizzate mediante verbali e relazioni a cadenza settimanale redatti dalla ditta Affidataria e sottoscritti per condivisione ed accettazione da parte della Stazione Appaltante.

L'attività di CO-CONDUZIONE è remunerata nei prezzi di esecuzione delle nuove opere.

Il presente affidamento non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97, per carenza dei relativi presupposti; in particolare non è previsto l'utilizzo da parte dell'appaltatore di beni strumentali di proprietà dell'appaltante o riconducibili al medesimo in qualunque forma.

Trova applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile "Integrazione del contratto".

Art. 3. Ammontare del contratto

Il quadro economico dell'appalto è articolato secondo quanto specificato nella tabella sottostante.

	SEZIONE A: LAVORI				
N°	Descrizione	Importi di gara	Importi offerti in		
			gara		
A1	Esecuzione dei lavori a corpo	€ 3'953'698,30	3.064.222,10		
A2	Esecuzione dei lavori a misura	€ 1'374'127,55	1.534.062,73		
A3.1	Lavori in economia soggetti a ribasso: materiali	-	-		
A3.2	Lavori in economia soggetti a ribasso su spese generali e utile d'impresa: mano d'opera, trasporti e noli.	-	-		
	TOTALI	€ 5'327'825,85	€ 4.598.284,83		

	SEZIONE B: ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
N°	N° Descrizione Importi non soggetti a ribasso				
В	Oneri diretti per la sicurezza e la salute del cantiere come evidenziati nel piano di sicurezza e di coordinamento	€ 157'500,00			
	TOTALI ONERI SICUREZZA € 157'500,00				





SEZIONE C: TOTALE APPALTO			
Importi di gara (A1+A2+A3.1+A3.2+B) in prima colonna.	€ 5'485'325,85		
Importo risultante dalla gara (A1+A2+A3.1+A3.2+B) in seconda colonna		€ 4.755.784,83	

Pertanto l'importo contrattuale corrisponde alla somma degli importi dei lavori:

- a corpo con l'applicazione del ribasso d'asta derivante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- a misura con l'applicazione del ribasso d'asta derivante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- in economia, con l'applicazione del ribasso d'asta derivante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, con le seguenti modalità:
 - materiali: sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta
 - mano d'opera, trasporti e noli: sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi,

cui si aggiunge l'importo totale degli oneri diretti per la sicurezza e la salute nel cantiere, definiti nella tabella al punto B, non soggetti al ribasso d'asta.

Sono definiti oneri indiretti per la sicurezza e la salute nel cantiere tutte quelle opere ed attività connesse alla sicurezza il cui compenso viene considerato incluso nei singoli prezzi unitari di cui agli allegati elaborati progettuali.

Sono, invece, definiti oneri diretti per la sicurezza e la salute nel cantiere tutte quelle opere ed attività connesse allo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza il cui compenso non risulta incluso nei singoli prezzi unitari, ma viene valutato nel Piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante del contratto. Sono in essi compresi gli oneri per la sicurezza inerenti anche l'attività di Co-conduzione dell'impianto.

Art. 4. Modalità di contabilizzazione del contratto

Il contratto è contabilizzato "a corpo e a misura" (si rimanda alle definizioni dell'art. 3 c. 1 lett. ddddd) ed eeeee) del D.Lgs. 50/16), secondo le previsioni dell'art. 59 c. 5-bis del medesimo decreto.

Oltre a quanto sopra, sono da liquidarsi "a corpo" gli oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza, dettagliatamente indicati nell'apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.





Art. 5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R 207/10 e in conformità all'allegato "A" al predetto d.P.R.", i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OS22" (impianti di potabilizzazione e depurazione).

Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone il lavoro, con i relativi importi, che sono scorporabili, sono indicate nella tabella "A", allegata al presente contratto. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili o affidabili a cottimo, alle condizioni previste dal d.lgs 50/16 e dal presente contratto.

Per le parti di lavoro "a corpo" i gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'art. 43, commi 6, 7 e 8 d.P.R. 207/10 e s.m.i. sono indicati nella tabella "B", allegata al presente contratto. Tale tabella ha efficacia ai fini dell'aggiudicazione, per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto

Le clausole contrattuali, così come le disposizioni di tutti i rimanenti documenti parte integrante del contratto, qualora in contrasto tra loro, sono interpretate nel senso più favorevole al perfezionamento del contratto, salvo l'ordinaria applicazione del c.c., in particolare degli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto, DM 145/00 per le parti non abrogate da disposizioni successivamente emanate;
- il Capitolato Speciale D'Appalto;
- gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
- le tabelle indicate quali allegati al presente contratto, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- l'elenco prezzi unitari e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, e le proposte integrative di cui al comma 5 del medesimo art. 100;





- il cronoprogramma dei lavori;
- le polizze di garanzia;
- la Lista delle Categorie e il Computo Metrico Estimativo Migliorie;
- il computo metrico estimativo;
- il piano operativo di sicurezza di cui al d.lgs 81/08;
- l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, vincolante per tutta la durata del contratto;
- DUVRI dell'Impianto da adeguarsi al momento della fine lavori e a fronte dell'offerta di gara. Per la parte "a corpo" sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore.

Art. 8. Disposizioni di legge riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Fatti salvi e senza pregiudizio di ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, la Stazione appaltante si avvale della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/16.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/16.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 comma 1, 3 e 4 del DM 145/00.

In particolare sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori Turri Simone, nato a Rovigo il 07/02/1974, C.F. TRRSMN74B07H620V per le imprese GPG S.r.L. ed Ecology Tech S.r.L. e Bazzani Giovanni Battista, nato a Nogara (VR) il 19/08/1959, C.F. BZZGNN59M19F918N per l'impresa Vierre Costruzioni generali S.r.L..

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145/00, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,





abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico o di altro tecnico abilitato avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori (in seguito definito anche con l'acronimo "DL") ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione del rappresentante dell'appaltatore, di cui al secondo periodo del presente articolo, deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

10.1 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra appaltante e appaltatore avverranno tramite e_mail ai seguenti indirizzi:

- Per l'appaltante:
 - PEC: <u>protocollo@pec@acqueveronesi.it</u>
 - R.P. in fase di esecuzione: Ing. Andrea Iannì, e-mail andrea.ianni@acqueveronesi.it
 - DL: Ing. Matteo Danielli di Studio SPS SrL, e-mail info@studiosps.it
- Per il Fornitore
 - PEC: appalti.gpg@pec.it
 - Simone Turri, e-mail appalti@gpgsrl.net

CAPO III – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI – PROGRAMMA DI ESECUZIONE

Art. 11. Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula.

Il DL comunica all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito di tutto il personale e le attrezzature necessarie per le conseguenti attività. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito, il DL ne informa il RUP che può disporre la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione ai sensi





dell'art. 5, comma 3, del D.M 7 marzo 2018, n. 49, oppure dare disposizione al DL perché fissi una nuova data (nel rispetto del termine di 45 giorni lavorativi da detta disposizione di servizio). La decorrenza del termine contrattuale rimane comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente decorso tale secondo termine il DL informa il RUP che dispone la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del d.lgs 50/16. In tal caso il DL indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere il recesso dal contratto ai sensi dell'art 5, comma 3, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. La stazione appaltante si riserva di non accogliere l'istanza di recesso qualora il ritardo, debitamente motivato, sia stato comunicato per iscritto all'appaltatore con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi rispetto al termine ultimo per la consegna, e nella comunicazione sia indicato il nuovo termine massimo per la consegna, non superiore ad ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine iniziale.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 5.

Art. 12. Termini per l'esecuzione delle attività

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **798** (**SETTECENTONOVANTOTTO**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si applica l'art. 107 del d.lgs 50/16. Fuori dai casi in esso citati, il termine può essere sospeso, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 60 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che può fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.





A partire dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, decorre l'attività di CO-CONDUZIONE dell'impianto la cui durata è fissata in **365 (TRECENTOSESSANTACINQUE)** giorni naturali consecutivi.

Art. 13. Inderogabilità dei termini per l'esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 14. Sospensione dei lavori - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

14.1 Sospensione dei lavori - clausola penale in favore dell'esecutore

È ammessa la sospensione dei lavori, nei casi di cui all'art. 107, commi 1,2 e 4 del d.lgs 50/16.

Tra le Circostanze speciali di cui al citato art. 107, comma 1, sono ricomprese anche le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 del d.lgs 50/16.

Per le sospensioni di cui sopra all'esecutore non spetta alcun compenso o indennizzo.

Le sospensioni disposte per cause diverse da quelle sopra indicate danno luogo ad un risarcimento in favore dell'esecutore quantificato secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

14.2 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Il DL, ricevuta la formale comunicazione da parte dell'esecutore dell'avvenuta ultimazione dei lavori, entro 30 giorni lavorativi da detta comunicazione effettua tutti i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore medesimo. Qualora, in sede di accertamento in contraddittorio:





- emerga che i lavori sono conclusi, il DL, entro il medesimo termine di 30 giorni sopra indicato elabora il certificato di ultimazione dei lavori, che è immediatamente efficace, e lo invia al RUP;
- emerga che residuano lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, entro il medesimo termine di 30 giorni sopra indicato elabora un certificato di ultimazione dei lavori nel quale assegna all'esecutore un termine perentorio non superiore a 60 giorni, per il completamento delle lavorazioni. Trasmette tale certificato, ancorchè non efficace, al RUP. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.M 7 marzo 2018 n. 49 e il DL propone al RUP l'applicazione della penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore alla Stazione appaltante.
- emerga che residuano lavorazioni di maggiore entità, non marginali e/o incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, quale assegna all'esecutore un termine perentorio non superiore a 60 giorni, per il completamento delle lavorazioni, propone al RUP l'applicazione della penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore alla Stazione appaltante,

il RUP, ricevuto il certificato di ultimazione, efficace o non efficace, entro 10 giorni lavorativi ne rilascia copia conforme all'esecutore.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente contratto.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 12, comma 1.

Art. 15. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.





La presa in consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente contratto.

Art. 16. Penali e premio di accelerazione

16.1 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione, anche parziale, delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o nell'ultimazioni delle lavorazioni previste anche in una sola singola fase del crono programma, viene applicata una penale pari al 1,00 per mille dell'importo contrattuale netto con un minimo giornaliero di euro 100,00.

Stante l'importanza del rispetto delle tempistiche previste ai fini dell'erogazione di un servizio pubblico essenziale, quale quello della gestione del servizio idrico integrato, la penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non proceda alla risoluzione del contratto;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
- nella messa a disposizione della squadra supplementare di cui all'art. 21 del presente.

16.2 Penali per prestazioni non eseguite a regola d'arte

16.2.1 Prestazioni eseguite in difformità al progetto o alle regole dell'arte

Nel caso di prestazioni non eseguite a regola d'arte, o in difformità dal progetto a base di gara, tutte le attività di ripristino, rifacimento, ricostruzione e le relative prestazioni e forniture connesse sono poste a totale carico dell'appaltatore.

Per ciascun singolo episodio, vale a dire per la singola contestazione comunicata all'Appaltatore, è applicata una penale di euro 5.000,00; è facoltà del RUP, in caso di non conformità minori, alle quali cioè l'appaltatore abbia tempestivamente posto rimedio senza generare disagi o problematiche tecniche o organizzative al cantiere e all'appaltante, ridurre motivatamente tale importo fino ad un importo non inferiore ad euro 500,00.

In aggiunta a tale penale, qualora la necessità di eseguire ripristini, rifacimenti, ecc. dovesse comportare un ritardo nelle tempistiche, sono applicate le penali previste all'art. 16.1 "Penali in caso di ritardo".





16.2.2 Prestazioni eseguite in difformità da offerta tecnica

Nel caso di prestazioni eseguite in difformità dall'offerta tecnica prodotta in gara, tutte le attività di ripristino, rifacimento, ricostruzione e le relative prestazioni e forniture connesse sono poste a totale carico dell'appaltatore. Si considera come "in difformità da offerta tecnica prodotta in gara" una prestazione o lavorazione non conforme che consiste in:

- a) mancata o difforme esecuzione delle migliorie costruttive di carattere tecnico/qualitativo garantite in sede di offerta tecnica, aventi diretto riscontro economico rilevabile nell'offerta economica prodotta in gara;
- b) mancata o difforme attuazione di qualsiasi aspetto od elemento contenuto nell'offerta tecnica prodotta in gara, tra cui migliorie di carattere meramente organizzativo o gestionale (es. organizzazione del personale, allestimenti di cantiere, gestione viabilistica, gestione ambientale e dei rifiuti o materiali di risulta, o altro), che seppur non rappresentate da diretta quantificazione economica rilevabile nell'offerta prodotta in gara, sono state comunque oggetto di criteri di valutazione previsti e disciplinati nella lex specialis.

Per ciascun singolo episodio contestato, inteso come mancata o difforme attuazione od esecuzione di una prestazione o lavorazione dichiarata in offerta tecnica prodotta in gara, in relazione alla fattispecie di difformità rilevata verranno applicate le penali nelle seguenti misure:

- nel caso a) è applicata una penale commisurata al 100% del valore della singola miglioria (intesa anche come singola lavorazione o prestazione, facente parte di un unico criterio di valutazione previsto in gara) quotata in offerta, con un minimo di € 100.000,00. In caso di difforme esecuzione della miglioria, nulla sarà dovuto per le prestazioni o lavorazioni ad essa relative;
- nel caso b) è applicata una penale fissa di € 5.000,00 per ogni singola contestazione derivante da difformità accertata dalla stazione appaltante;
- in caso di mancato raggiungimento dei parametri oggetto del Criterio di valutazione "Soluzioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici rispetto al massimo da garantire di 25kWh/AE anno", come dichiarati nell'offerta tecnica, verranno applicate le seguenti penalità:
 - 200'000 € se il consumo di kWh/AE*anno risultasse superiore rispetto ai 25 kWh/AE*anno posti a base di gara per detto criterio (valutato sulla media dell'analisi media settimanale nell'anno di osservazione);
 - 20 €/AE per ogni kWh/AE in più rispetto a quanto dichiarato in offerta tecnica per detto criterio (valutato sulla media dell'analisi media settimanale nell'anno di osservazione); tale penalità verrà applicata, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo.

Per entrambe le penali, le misurazioni dei relativi dati saranno effettuate nel corso di 12 mesi, decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo.

Dette penali sono cumulative al ricorrere delle condizioni giustificanti l'applicazione delle stesse.





In aggiunta a tali penali, qualora la necessità di eseguire ripristini, rifacimenti, ecc., ovvero di dare attuazione agli aspetti od elementi dell'offerta tecnica difformi che sono oggetto di contestazione, dovesse comportare un ritardo nelle tempistiche, sono comunque applicate le penali previste all'art. 16.1 "Penali in caso di ritardo".

16.3 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Nel caso in cui l'Appaltatore non risulti ottemperare alle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dettate da norme e regolamenti vigenti o dalla documentazione contrattuale, qualora la gravità di tali non conformità non sia tale da giustificare la risoluzione del contratto,

- è applicata una penale pari ad euro 600,00 per ogni episodio contestato;
- l'appaltatore ha 24 ore di tempo per operare i primi interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio e per presentare all'Appaltante un adeguato piano di rientro scritto e firmato dal legale rappresentante dell'Appaltatore;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate per operare i primi interventi di messa in sicurezza, è applicata una penale secondo quando indicato all'art. precedente;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate per presentare un adeguato piano di rientro, è applicata una penale secondo quando indicato all'art. precedente;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate nel piano di rientro per la risoluzione definitiva della non conformità, è applicata una penale secondo quando indicato all'art. precedente.

16.4 Sanzioni comminate dalle Autorità competenti

Nel caso di sanzioni o ammende comminate dalle competenti Autorità alla Stazione appaltante per fatti derivanti da inadempienza o negligenza dell'Appaltatore, oltre alle penali derivanti dalle fattispecie indicate all'articolo "Penali in caso di ritardo" o al presente articolo, se applicabili, è riaddebitato all'appaltatore l'intero importo della sanzione o dell'ammenda.

16.5 Audit di seconda parte

Una penale giornaliera di euro 25,00 incrementata a 37,5 in caso di recidiva è applicata nel caso di tardiva comunicazione di indisponibilità ad essere auditati. La comunicazione è tardiva anche se è incompleta, vale a dire priva dell'indicazione delle due alternative richieste.

Una penale di euro 375,00 è applicata nel caso di comportamenti volti ad impedire il regolare svolgimento dell'audit.

16.6 Penali relative a prestazioni finanziate in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC e ulteriori provvedimenti

Obbligo nei confronti di mandante con un numero di dipendenti pari o superiore a 15:

ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la mancata produzione anche di una sola delle





relazioni di cui al successivo Art. 22 "PNRR-PNC" comporta l'applicazione della penale giornaliera pari allo 0,6 ‰ dell'importo contrattuale dell'importo contrattuale al netto di iva (comprensivo quindi degli oneri previdenziali). Dopo 30 giorni naturali e consecutivi, la relazione si intende non consegnata e si applicherà la disposizione presente nel citato articolo 47 circa l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. A tal proposito l'appaltante darà corso a tutti gli adempimenti previsti, tra cui la possibile comunicazione all'ANAC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la mancata dimostrazione, in sede di collaudo, dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del citato D.L. 77/21, relativo alla quota di assunzioni per l'occupazione giovanile e femminile, comporta l'applicazione delle penale forfettaria pari all'1 ‰ dell'importo contrattuale al netto di iva (comprensivo quindi degli oneri previdenziali) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto a detta percentuale (a titolo esemplificativo, qualora la quota di assunzioni si fosse attestata al 24%, lo scostamento è di 6 punti percentuali e la penale sarebbe quantificata nel 6 ‰ dell'importo contrattuale netto)

16.7 Disposizioni comuni a tutte le fattispecie di penale

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Tutti gli importi di cui sopra sono IVA esclusa.

Le penali sono contestate per iscritto e l'appaltatore ha 4 giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nei tempi di cui sopra o di mancato accoglimento delle stesse, le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del primo pagamento utile.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica:

- il risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante, ivi compresi quelli per eventuali sanzioni o esecuzioni d'ufficio direttamente o attraverso ditte terze;
- il fatto che, qualora la tipologia e la gravità degli inadempimenti lo richiedesse, la Stazione appaltante provveda alle necessarie denunce/segnalazioni/informative all'autorità competente.

16.8 Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 77/21, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 108/21 la Stazione appaltante riconosce all'appaltatore un premio di accelerazione pari all'1 % dell'importo contrattuale di tale lavoro per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo rispetto





al cronoprogramma di progetto, nei limiti delle somme disponibili alla voce "imprevisti" del quadro economico del progetto approvato.

Il premio di accelerazione è riconosciuto a seguito dell'approvazione, da parte dell'Appaltante, del certificato di collaudo.

Art. 17. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma esecutivo deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio emesso dal DL, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei





lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e facente parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al secondo periodo del presente articolo.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina di cui al precedente art. 14.

CAPO IV –VARIANTI

Art. 18. Variazione dei lavori

Si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 106 e 149 del d.lgs 50/1616 e 8 del D.M. 7 D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Il Dirigente competente, acquisito il parere favorevole del RUP, può disporre varianti ai sensi dell'art. 106 comma 2 entro il limite ivi indicato.

In particolare la soglia per le modifiche ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera e è stabilita pari al 30% dell'importo contrattuale.

Tali varianti saranno remunerate agli stessi prezzi unitari offerti in gara per il lavoro principale, integrate se necessario con voci attinte dal Prezzario Regionale Veneto

Non sono riconosciute quali varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

CAPO V ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 19. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.





Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 27 del 2003, per gli appalti il cui progetto prevede l'utilizzo come materiale di cava di una quota parte di materie prime secondarie, tali materiali devono corrispondere alle caratteristiche fissate dal D.M. 161/12. L'appaltatore è obbligato ad impiegare tali materiali nella quantità prevista e non può sostituirli con altri non riciclati o di recupero, anche se di maggior valore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto 8 maggio 2003, n. 203, emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministeri delle Attività Produttive e della Sanità, l'appaltatore è obbligato ad impiegare nella quantità prevista in progetto i materiali, manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato.

L'appaltatore è altresì tenuto a segnalare per iscritto alla Stazione appaltante la disponibilità di ulteriori materiali riciclati da impiegare nei lavori in appalto, oltre a quelli previsti in progetto, con relativa analisi del prezzo unitario. Competerà al RUP valutare la congruità del prezzo e l'opportunità dell'impiego, previa formalizzazione degli adempimenti in materia di varianti.

Le terre e rocce da scavo possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti, previa verifica delle condizioni imposte dal d.P.R. 120/17.

La discarica autorizzata per il conferimento dei materiali di rifiuto derivanti dalle lavorazioni previste nel presente appalto è la ditta SO.GE.TEC S.r.L. con sede in via Del Lavoro n. 2 a Bussolengo (VR). L'individuazione e la scelta della stessa sono state fatte seguendo il criterio della minima distanza.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 6.

Art. 20. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto e ai documenti di progetto, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, nonché alle disposizioni scritte del DL per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,





adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato in legno o metallico, secondo quanto disposto dal DL, e con l'obbligo di adottare tutte le protezioni atte a preservare la pubblica incolumità in relazione all'uso delle aree attigue al cantiere medesimo; la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Stazione appaltante;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali, componenti e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori e nelle forniture in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali, componenti e manufatti stessi. In particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali competono all'appaltatore a termini di contratto le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, del libero accesso al cantiere e del passaggio nello stesso e sulle opere eseguite, od in corso di esecuzione, per il personale delle anzidette imprese, nonché l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non può pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;





- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. Dei campioni può essere ordinata la conservazione, munendoli di suggelli a firma del DL e dell'appaltatore nei modi più adatti per garantire l'autenticità;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, o dalla direzione lavori, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, ove ritenuta necessaria dal DL;
- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio con chiusura a chiave, tavolo, sedie e macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare o limitare, per quanto possibile, deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti





norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- la presentazione alla Stazione appaltante, a lavori ultimati, degli elaborati di progetto aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, approvati dalla direzione lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. In particolare dovrà essere fornita la serie completa degli elaborati grafici e schematici architettonici, strutturali ed impiantistici, sia su supporto cartaceo lucido, sia su supporto informatico nel formato che verrà indicato dalla Stazione appaltante, nonché le relative relazioni di calcolo;
- la prova di tenuta delle tubazioni degli impianti di adduzione e distribuzione di fluidi e gas, per quanto previsti in appalto;
- la potabilizzazione di tutte le nuove opere con verifiche microbiologiche ai sensi del DLgs 31/01 da svolgersi in contraddittorio tra laboratorio privato a carico dell'appaltatore e laboratorio di Acque Veronesi;
- la dichiarazione di conformità delle opere alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti (D.M. 37/2008);
- tutti gli oneri previsti dalle norme tecniche sia degli impianti, sia relative alla tipologia dell'opera o dei lavori;
- la conservazione e consegna alla stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico che si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, fatte salve le disposizioni di cui al d.lgs 42/04;
- lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, mezzi d'opera, materiali, ecc. e lo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
- l'appaltatore dovrà attenersi, per le opere in calcestruzzo armato, normale e precompresso e a struttura metallica, alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008, nonché a quelle riportate nella parte seconda, capo secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". In particolare prima dell'inizio delle lavorazioni di opere in cemento armato dovrà depositare apposita denuncia presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre sono a carico dell'appaltatore le spese per le operazioni di collaudo, per le prove sui materiali ed apprestamento dei carichi di prova;
- tutti gli oneri e i danni arrecati per l'occupazione di terreni, fondi e utilizzo di strade private,
 oltre a quanto non già previsto dalla Stazione Appaltante, saranno a carico dell'Appaltatore.
 La stazione Appaltante, a fronte di richieste avanzate da coloro che vantino crediti per le





occupazioni e danni di cui sopra, ed in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, potrà trattenere dai SAL a titolo cauzionale, le somme per le eventuali rifusioni.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 21. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- annotare giornalmente sul giornale dei lavori di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49:
 - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni ed in particolare le date dei getti delle strutture in calcestruzzo e dei relativi disarmi,
 - la qualifica ed il numero di operai presenti in cantiere,
 - l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore,
 - le condizioni meteorologiche;
- aggiornare il libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste, di cui all'art. 14, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, che è periodicamente verificato e vistato dal DL. Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- annotare le eventuali prestazioni in economia effettuate su disposizione del DL e sottoporle settimanalmente al visto dello stesso DL e dei suoi collaboratori, per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. Le prestazioni in economia non vistate nei termini sopra indicati si considerano soggette a prescrizione e non possono più essere liquidate.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione





fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

In caso di motivata necessità e urgenza il DL può richiedere all'appaltatore, tramite ordine di servizio, l'impiego in cantiere di una squadra supplementare, e questo indipendentemente dalle previsioni del cronoprogramma. L'appaltatore è tenuto ad adeguarsi a tale disposizione entro 7 giorni lavorativi.

In caso di eventuali lavorazioni da effettuarsi in ambienti sospetti di inquinamento e/o in spazi confinati, all'esecutore è richiesto il possesso della qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011. Qualora l'Appaltatore non fosse in possesso di tale qualificazione, è fatto obbligo allo stesso di far eseguire le lavorazioni ad imprese debitamente qualificate secondo quanto previsto in detto decreto ed in possesso dei requisiti necessari: in tal caso tale obbligo potrà essere esercitato a mezzo di subappalto, ai sensi e nei limiti di legge e secondo quanto previsto dalle condizioni di

Resta inteso che il personale preposto all'esecuzione delle lavorazioni ricadenti nella disciplina del D.P.R. 177/2011 dovrà avere l'addestramento specifico per l'ingresso in spazi confinati e dovrà essere dotato ed addestrato all'utilizzo dei DPI e all'attrezzatura specifica per effettuare gli interventi nei siti interessati dall'applicazione di detto decreto.

Il possesso della qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011 potrà essere conseguito nella misura minima pari, rispettivamente, ad almeno n. 2 addetti formati, implementazione nella propria azienda di idonee procedure ai sensi del D.P.R. 177/2011, possesso di idonea strumentazione per operare/individuare ambienti sospetti di inquinamento o confinati (multigas, maschere e bombole di ossigeno, ecc.).

Art. 22. PNRR-PNC

gara.

L'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette agli obblighi di cui al D.L. 77 del 31 maggio 21, convertito in legge con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Obbligo nei confronti di mandante con un numero di dipendenti pari o superiore a 15:

l'appaltatore e, in caso di RTI o di Consorzi, il componente dell'RTI o del Consorzio è tenuto:

- entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
- a trasmettere detta relazione anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità.





- entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a proprio carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
- a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

In relazione all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. 77 del 31/05/21, convertito in legge con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare all'obbligo di assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione giovanile e femminile:

- in sede di avvio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore, in contradditorio con il RUP, dovrà dare adeguate indicazioni circa le modalità con cui intende ottemperare a tale obbligo;
- in sede di verifica di conformità ai sensi del precedente art. 4, l'appaltatore in contraddittorio con il RUP, dovrà dimostrare l'adempimento di tale obbligo.

Art. 23. Materiali di scavo e di demolizione

Si applicano gli artt. 35 e 36 del D.M 145/00.

In attuazione dell'articolo 36, commi 1 e 2, del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle apposite aree oppure conferiti in discarica autorizzata o in parte accatastati nelle apposite aree ed in parte conferiti in discarica autorizzata a seconda della contaminazione o meno del sito e a seconda delle disposizioni del DL, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell'articolo 36, commi 1 e 2, del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere conferiti in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

I materiali, le attrezzature e gli impianti da recuperare sono di proprietà della Stazione appaltante. Tali materiali, attrezzature ed impianti andranno rimossi, eventualmente smontati, ripuliti, controllati e rimontati, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato a corpo con i corrispettivi contrattuali previsti per la manodopera nei lavori edili.

In assenza del piano di utilizzo in conformità al D.M. 10 Agosto 2012, n. 161, l'appaltatore è obbligato ed eseguire delle analisi del materiale di scavo per verificarne la possibilità del loro riutilizzo e/o adottare le misure di bonifica del sito.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 14. Sarà cura dell'Appaltatore predisporre e rendere disponibile al DL un libretto riassuntivo di tutti DDT con i dati rappresentativi dei trasporti: data, n°, tipologia di materiale, destino, peso, ecc.





Art. 24. Custodia del cantiere – cartelli di cantiere

É a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

È a carico dell'appaltatore la predisposizione, installazione e aggiornamento di almeno due cartelli di cantiere da realizzarsi conformemente alle indicazioni, in termini di grafica e dimensioni, fornite dalla Stazione appaltante. Quest'attività è compensata con i corrispettivi contrattuali complessivi delle lavorazioni previste nell'appalto.

I cartelli dovranno essere in numero sufficiente a garantire l'informazione, dovranno essere posizionati in corrispondenza di tutti i varchi al cantiere e comunque non potranno essere in numero inferiore a 2 per singolo tratto di opera.

Art. 25. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Si applica l'art. 103 del d.lgs 50/16 e il DM (MISE) 19/01/2018, n. 31.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/16, l'appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n° 2389331 del 26/07/2023 emessa da Coface Ass.ni, ag. di Padova, a titolo di cauzione definitiva, di importo pari ad euro 325.534,00.

Art. 26. Assicurazioni a carico dell'impresa

Si applica l'art. 103 del d.lgs 50/16.

L'appaltatore ha presentato polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004, nº 1694.00.33.33041540 del 01/08/2023 emessa da Sace BT S.p.A., ag. di Milano. L'importo della somma assicurata relativamente alla copertura dei danni da esecuzione è pari o superiore all'importo del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, mentre il massimale relativamente alla copertura RCT è almeno pari ad euro 500.000,00.

In particolare la polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione i copre:

- tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
- i danni delle opere o alle provviste, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi propri o di terzi.





Detta polizza deve pertanto coprire anche i danni alle opere e alle provviste avvenuti per caso fortuito o forza maggiore di cui all'art. 11, comma 2, del P D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per i quali la Stazione appaltante non riconosce indennizzo alcuno, salvo il caso in cui a determinare il danno abbia concorso in maniera determinante la colpa della Stazione appaltante medesima.

La polizza assicurativa RCT, tra l'altro copre i danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante.

Art. 27. Garanzia sulle opere realizzate

Per tutte le opere realizzate ed in particolare per le opere elettromeccaniche, meccaniche, elettriche o idrauliche in cui è prevista l'installazione dei relativi macchinari e dispositivi, l'appaltatore, ai sensi della disciplina contenuta all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/16, è tenuto ad assicurarne la garanzia, con assunzione di ogni onere ed obbligo, avente decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo e sino al termine dei successivi 1825 giorni naturali e consecutivi. La garanzia opera anche nei casi in cui eventuali vizi fossero già da tempo conosciuti, conoscibili e che l'opera fosse già stata presa in consegna dall'Appaltante.

A copertura di tale obbligo l'Appaltatore produce all'Appaltante garanzia fidejussoria per un importo pari al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori eseguiti risultante dallo Stato Finale, avente validità ed efficacia dalla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e sino all'esecutività del suddetto (2 anni).

Decorsi i sopracitati termini, previa formale accettazione dell'opera da parte dell'Appaltante trova applicazione la garanzia per vizi occulti ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ.

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore su richiesta della Stazione Appaltante, deve, entro 5gg dalla richiesta, intervenire per risolvere eventuali difformità, rotture e/o malfunzionamenti delle opere realizzate. Se entro tale data l'Appaltatore non interviene e non fornisce riscontri adeguati alle richieste, la Stazione Appaltante procederà in autonomia nella risoluzione delle problematiche rivalendosi dei costi sulla fidejussione dedicata.





Art. 28. Garanzia su attività di co-conduzione e relative verifiche

In relazione ai contenuti dell'offerta tecnica prodotta in riferimento al Criterio di Valutazione n. "Soluzioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici rispetto al massimo da garantire di 25kWh/AE anno", l'Appaltatore produce garanzia fidejussoria per una somma garantita di importo pari ad € 800.000,00.

Tale garanzia decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo e ha termine decorso previsto per l'attività di CO-CONDUZIONE.

Essa è rilasciata a garanzia della regolare effettuazione dell'attività di co-conduzione da parte dell'Appaltatore in conformità ai contenuti della propria offerta tecnica prodotta in gara e a copertura delle eventuali penali citate al precedente Art. 16.2.2 "*Prestazioni eseguite in difformità da offerta tecnica"* che esso è tenuto a pagare al verificarsi delle condizioni definite in detto articolo in relazione al Criterio di Valutazione summenzionato.

Art. 29. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi di cui all'art. 105 c. 13 lett. a), b) e c) del d.lgs 50/16. In caso di pagamento all'appaltatore delle lavorazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, il medesimo è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre, in occasione di ogni fatturazione, una dichiarazione con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti. È pertanto onere dell'appaltatore concordare in sede di contratto di subappalto tempistiche di pagamento con il subappaltatore che siano compatibili con quanto sopra.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Nel caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, la fatturazione e i pagamenti avverranno in corrispondenza di ciascun SAL, unicamente per prestazioni gia eseguite per quali il DL attesti l'avvenuta esecuzione a regola d'arte e l'assenza di contenziosi.

L'appaltatore, in ottemperanza agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, inserisce, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010.





Art. 30. Disciplina IVA

Vista la tipologia e la natura dei lavori, ai fini di una corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile, in ciascuna fattura deve essere tassativamente inserita la seguente dicitura:

Realizzazione impianto di depurazione. Opere di urbanizzazione primaria (v. 127-quinquies e septies dPR 633/72 Tab. A p. III) come da artt. 4 L. 847/64 e 44 L. 865/71.

Art. 31. Contratti collettivi e disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 32. Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.





L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO VI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO

Art. 33. Disposizioni generali circa la contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori è tenuta seguendo le disposizioni e nelle forme stabilite al D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 34. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura è effettuata secondo le specificazioni date nella pertinente documentazione contrattuale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dal DL.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco prezzi contrattuale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, punto B della tabella, come evidenziati anche nella tabella "B" integrante il presente contratto, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al progetto, secondo le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 35. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun





compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 36. Lavori in economia

I prezzi per la fornitura di materiali, qualora non esistenti fra le voci di elenco prezzi contrattuale, sono quelli medi risultanti dai Bollettini emessi dalla Camera di Commercio di Verona al momento dell'aggiudicazione, aumentati del 24,3% per spese generali e utile d'impresa e soggetti al ribasso d'asta.

Per compensare eventuali noli e trasporti si farà riferimento alle apposite voci di elenco prezzi contrattuale, ovvero, se non esistesse la giusta voce, ai prezzi medi riportati nei Bollettini emessi dalla Camera di Commercio di Verona alla data della comunicazione di aggiudicazione, senza alcuna ulteriore maggiorazione per spese generali ed utile di impresa (in quanto già compresi), con l'applicazione del ribasso d'asta alla sola quota parte di spese generali e utile d'impresa. Detti prezzi di noli e trasporti comprendono il consumo di energia (di qualsiasi tipo), di lubrificanti, carburanti, pezzi di ricambio, assicurazioni, personale addetto alla guida e al comando a meno che ciò non sia espressamente escluso.

Art. 37. Contestazioni e riserve

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del





fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro di contabilità, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 38. Oneri della sicurezza

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, computati nei documenti progettuali ai sensi dell'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008 e previsti al punto B della tabella dell'articolo 3, nonché nella tabella "B" allegata al presente contratto, sono contabilizzati sulla base del predetto computo separatamente dall'importo contrattuale dei lavori posti a base d'asta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite.

Essi sono quindi liquidati unitamente ai lavori eseguiti in base allo stato di avanzamento dei lavori maturato al verificarsi delle condizioni per l'emissione del SAL previste nel presente contratto.





CAPO VII LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 39. Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 D.lgs 50/16, è prevista la corresponsione in favore dell'aggiudicatario di un'anticipazione di importo pari al 20% dell'importo contrattuale.

Con "importo contrattuale" s'intende l'importo complessivo risultante dalla gara, decurtato degli importi per prestazioni in economia (voci A.3.1 e A.3.2 in quarta colonna della tabella all'art. 3), in quanto l'andamento dei lavori potrebbe non richiedere l'effettuazione di prestazioni in economia.

L'anticipazione è subordinata alla costituzione della prevista garanzia fideiussoria, che deve essere consegnata, completa e perfettamente rispondente alle disposizioni normative applicabili, alla Stazione appaltante prima della data di effettivo inizio lavori. Decorso tale termine perentorio la stazione appaltante non sarà in grado di erogare l'anticipazione nelle tempistiche previste dall'art. 35 c. 18 del d.lgs 50/16 e la richiesta di eventuali interessi moratori sarà quindi rigettata. Non saranno erogate anticipazioni per le quali la garanzia fideiussoria completa e perfettamente rispondente alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, dovesse pervenire all'Appaltante in data successiva al primo certificato di pagamento.

Art. 40. Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento. Il certificato di pagamento è emesso entro 45 giorni dalla maturazione del SAL, ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della quota parte di oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al paragrafo successivo, un importo non inferiore ad Euro 713.000,00 pari al 15% dell'importo contrattuale, al netto del recupero di quota parte di eventuali anticipazioni ex art. 35 del presente contratto. Eventuali importi residui saranno riportati nei SAL successivi. L'importo della rata di saldo non potrà essere inferiore al 10% dell'importo del contratto

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi secondo quanto disposto dall'art. 30 c. 5 bis del d.lgs 50/16.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori certificata nei termini previsti dalla normativa vigente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il pagamento avviene previa emissione di regolare fattura da parte dell'appaltatore a 30 gg d.f..





Le fatture devono:

- essere emesse in formato elettronico utilizzando il codice destinatario: YGRPTKG
- riportare il seguenti dati negli ID e Nome Tag XML indicati:
 - 2.1.3.2 <IdDocumento> → numero del contratto;
 - o 2.1.2.2 <IdDocumento> → numero di BDR e/o ODL se indicati dall'appaltante;
 - \circ 2.1.2.7 <CodiceCIG> → CIG:
 - o 2.1.2.6 <CodiceCUP> → l'eventuale CUP

Qualora l'appaltante indichi più di un numero di BDR e/O ODL i TAG vanno replicati per ciascuno di essi (che sia oggetto della fatturazione naturalmente) sempre nel rispetto di un'unica combinazione di CIG e CUP;

 esporre normalmente l'IVA calcolata sul valore della prestazione complessiva, citando la locuzione "scissione dei pagamenti ex articolo 17 ter DPR 633/1972" in calce. Al fornitore sarà pagato il valore della prestazione fatturato al netto dell'IVA, direttamente versata all'Erario da Acque Veronesi.

In caso di RTI o consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. d) ed e) del d.lgs 50/16, qualora i soggetti riuniti costituiscano la società di cui all'art. 93 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., la fatturazione è unitaria, emessa nei confronti dell'appaltante da tale società. Negli altri casi la fatturazione è pro quota, in funzione delle lavorazioni effettuate, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di esecuzione dei lavori dichiarate in sede di gara o modificate, previa autorizzazione della Stazione appaltante, in fase di esecuzione. Ciascun componente del RTI/Consorzio emette quindi propria fattura nei confronti dell'appaltante che effettua i pagamenti unicamente nei confronti della capogruppo mandataria. La Capogruppo o la consorziata delegata all'incasso provvede a suddividere il corrispettivo pro quota ad ogni mandatario in funzione di quanto dal medesimo fatturato.

È pertanto onere dell'appaltatore emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 41. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato che è redatto e sottoscritto dal DL e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, di importo non inferiore al 10% al valore del contratto, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 14. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o





se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale è da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al secondo periodo dell'articolo "Pagamenti in acconto", nulla ostando, è pagata entro i 60 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è sospeso qualora l'appaltatore non abbia presentato, dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la dichiarazione finale con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/16, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente deve avere validità ed efficacia dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione fino alla data di assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il pagamento avviene previa emissione di regolare fattura da parte dell'appaltatore a 30 gg d.f.. Per le indicazioni sulle fatture si rimanda all'art. precedente.

In caso di RTI o consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. d) ed e) del d.lgs 50/16, qualora i soggetti riuniti costituiscano la società di cui all'art. 93 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., la fatturazione è unitaria, emessa nei confronti dell'appaltante da tale società. Negli altri casi la fatturazione è pro quota, in funzione delle lavorazioni effettuate, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di esecuzione dei lavori dichiarate in sede di gara o modificate, previa autorizzazione della Stazione appaltante, in fase di esecuzione Ciascun componente del RTI/Consorzio emette quindi propria fattura nei confronti dell'appaltante che effettua i pagamenti unicamente nei confronti della capogruppo mandataria. La Capogruppo o la consorziata delegata all'incasso provvede a suddividere il corrispettivo pro quota ad ogni mandatario in funzione di quanto dal medesimo fatturato.

È pertanto onere dell'appaltatore emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 42. Revisione prezzi e compensazioni

Le compensazioni di cui al DL 04/22 o introdotte da eventuali futuri nuove normative assorbono ogni eventuale revisione dei prezzi oggetto di compensazione o derivati da essi.

Rimane impregiudicata la facoltà dell'appaltatore di domandare formalmente la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. o la revisione del prezzo ex art.





1664 cc. In tali casi il RUP svolgerà adeguata istruttoria, anche in contraddittorio con l'appaltatore, a seguito della quale la Stazione appaltante, nella figura del Dirigente competente, assumerà le relative determinazioni.

CAPO VIII CONTROLLI ULTERIORI - MODALITÁ E TERMINI PER IL COLLAUDO

Art. 43. Audit di seconda parte

L'appaltatore prende atto ed accetta che l'appaltante possa disporre l'esecuzione, sia in cantiere sia presso le sedi dell'appaltatore medesimo, di audit di seconda parte, condotti da auditors adeguatamente formati e certificati, esperti di sistemi di gestione. Tali audit saranno finalizzati a verificare il rispetto non solo delle disposizioni contrattuali e della qualità della prestazione ma anche delle normative applicabili e delle politiche seguite dall'appaltatore in tema ambientale, di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro e responsabilità sociale sul luogo del lavoro, utilizzo consapevole e sostenibile delle energie e responsabilità sociale. Infatti l'appaltante ha sviluppato e mantiene attivo un sistema di gestione integrato certificato, al momento della stipula del contratto, secondo le seguenti norme: ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001, ISO 50001 ed SR10. L'appaltatore pertanto si impegna ad agevolare tale attività di auditing, consentendo gli audit medesimi, la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta (salvo motivato diniego per motivi di tutela di segreti commerciali, industriali o per tutela della normativa sulla privacy) e garantendo l'accesso ai cantieri, alle sedi e la presenza di personale che accompagni il team di audit.

Gli audit in cantiere possono avvenire in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

Gli audit presso le sedi sono di norma pianificati e date ed orari di esecuzione sono comunicati per iscritto con almeno 10 giorni naturali e consecutivi di anticipo con l'appaltatore. L'appaltatore ha facoltà, entro quattro giorni naturali e consecutivi, di comunicare la propria indisponibilità. In tal caso è obbligato a proporre contestualmente almeno altre due date e orari alternativi nelle quali svolgere l'audit. Tali proposte dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- devono essere tali per cui, anche scegliendo la data più lontana nel tempo, l'audit non venga rimandato di oltre 30 giorni naturali e consecutivi;
- salvo espressa richiesta dell'appaltante l'audit deve avvenire in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in orari compresi tra le 09.00 e le 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 09.00 alle 12.00 al venerdì.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra o evidenti situazioni di mancata collaborazione nell'organizzazione o conduzione dell'audit danno luogo alle penali di cui all'articolo dedicato. In caso di gravi evidenze di possibili non conformità o inadempimenti normativi l'appaltante si





riserva comunque la facoltà di effettuare anche presso le sedi dell'appaltatore audit non programmati.

Art. 44. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Si rimanda alle disposizioni e nelle forme stabilite al al D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

CAPO IX MODALITÁ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 45. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Al verificarsi di anche una sola delle seguenti situazioni:

- frode nell'esecuzione dei lavori del contratto;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs
 50/16;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa dichiarati in sede di gara;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo degli elementi oggetto dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal DL, dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010
 nº 136 e s.m.i.;
- inadempimento agli ordini di servizio impartiti dal DL;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- cessione totale o parziale del contratto;





- comportamenti posti in essere dall'appaltatore, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il "codice etico degli appalti" della Stazione appaltante;
- importo complessivo di penali comminate superiore al 20% dell'importo contrattuale; a tal proposito si precisa che, ai fini del raggiungimento di tale importo, concorrono tutte le penali applicate ricadenti nelle fattispecie dell'art. 16;
- importo della penale superiore al 10% per ritardi rispetto al cronoprogramma come risultante dall'offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara e fino al termine temporale indicato dal cronoprogramma facente parte del progetto messo a gara dalla Stazione appaltante;
- ogni altra situazione per la quale, nel presente contratto, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la Stazione appaltante,

la Stazione appaltante, nella persona del RUP, procede a contestare per iscritto gli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni naturali e consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta risposta, la Stazione appaltante dichiara la risoluzione di diritto del contratto, mediante semplice comunicazione scritta e salvo quanto infra disposto senza necessità di ulteriori adempimenti.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da altre Imprese tutte o parte delle prestazioni oggetto del presente, qualora l'Appaltatore non li eseguisse a regola d'arte e/o non riuscisse a rispettare le tempistiche indicate nel presente Capitolato. La modalità di scelta di tali altre imprese avviene, ricorrendone le condizioni, utilizzando la procedura di cui all'art. 110 del d.lgs 50/16 e comunque nel rispetto del Codice e dei Regolamenti interni dell'appaltante.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio sono posti a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra gli oneri da sostenersi per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- tutti gli oneri amministrativi e procedurali connessi;





l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto può altresì essere risolto al ricorrere di una o più delle condizioni di cui all'art. 108 c. 1 del d.lgs 50/16.

Art. 46. Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo sulla finanza di progetto e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto di cui all'art. 194 comma 3 del D.Lgs. n. 50/16.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 47. Condizione risolutiva nell'interesse della sola parte committente

Il presente contratto è automaticamente risolto, senza necessità alcuna di una dichiarazione delle parti in tal senso, in caso di cessazione anticipata dell'affidamento di cui alla convenzione stipulata da Acque Veronesi e AATO Veronese (ora ATO Veronese – Consiglio di Bacino) in data 15.02.2006 che dovesse verificarsi per effetto di disposizioni legislative o regolamentari anche sopravvenute. La predetta condizione risolutiva è posta nell'esclusivo interesse di Acque Veronesi, che può rinunciarvi, anche dopo il suo verificarsi, in tal caso comunicando la rinuncia per iscritto alla controparte.

La risoluzione non da diritto alla controparte di pretendere indennizzi, risarcimenti o compensazioni economiche di sorta, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni eseguite.





Art. 48. Diritto di recesso unilaterale convenzionale

Nell'ipotesi di ingresso, fra i soci di Acque Veronesi, di uno o più soci privati, ovvero di privatizzazione anche parziale di uno o più degli attuali soci aventi forma di società di capitali, è data alla stessa Acque Veronesi la facoltà di recedere dal presente contratto, previa comunicazione alla controparte da effettuarsi tramite raccomandata a/r con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di anticipo, senza che la stessa controparte possa pretendere indennizzi, risarcimenti o compensazioni economiche di sorta, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni eseguite.

In tutti gli altri casi Acque Veronesi s.c. a r.l. ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento:

- dei lavori/servizi/forniture eseguiti;
- nel caso di appalto di lavori, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere;
- del decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Si applica l'art. 109 del d.lgs 50/16.

Art. 49. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti e trova applicazione l'art. 106 comma 13, del D.Lgs. 50/16, a condizione che la volontà di cedere il credito sia notificata per iscritto all'Appaltante prima della sottoscrizione dell'atto di cessione.

Art. 50. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, con la sola esclusione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.





Art. 51. Legislazione, giurisdizione e controversie

Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non hanno trovato composizione attraverso la procedura dell'accordo bonario sono deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente è il Tribunale di Verona.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto.

Verona,

PER R.T.I. GPG/VIERRE COSTRUZIONI GENERALI/ECOLOGY TECH (Simone Turri)
PER ACQUE VERONESI S.C.AR.L. (Silvio Peroni)

Allegati:

- Tabella A di cui all'art. 5 del presente Contratto;
- Tabella B di cui all'art. 5 del presente Contratto;
- Offerta tecnica presentata in sede di gara;
- Offerta economica presentata in sede di gara;
- Appendice clausole ex art. 1341, c.2, c.c.





TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
IADEEDA A	DEI LAVORI

	Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura	Categoria ex allegato A d.P.R. 207/10		Euro	Incidenza % manodopera
1	impianti di potabilizzazione e depurazione	Prevalente	OS22	€ 4'145'323,56	16, 94 %
2	impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.	Prevalente	OS30	€ 452'961,27	23,72 %

TABELLA "B" PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEG ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'oper		
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori	In Euro	In %
Parte 1) LAVORI A CORPO		
1 OS22 (impianti di potabilizzazione e depurazione)	€ 3'380'643.30	100,00%
Totale parte 1 lavori A CORPO	€ 3'380'643.30	100,00%
Parte 2) LAVORI A MISURA		
1 OS22 (impianti di potabilizzazione e depurazione)	€ 764'680.26	62,80%
2 OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.)	€ 452'961.27	37,20%
Totale parte 2 lavori A MISURA	€ 1'271'641.53	100,00%
Parte 3) LAVORI IN ECONOMIA		
Totale parte 3 lavori IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso articolo 28)		100,00%
a) Totale importo esecuzione lavori (parti 1 + 2 + 3)	€ 4'598'284.83	100,00%
Parte 4) ONERI PER LA SICUREZZA A CO	RPO	
Oneri indiretti non compresi nei prezzi (compensati completamente a corpo)		
Totale Parte 4- oneri per la sicurezza A CORPO	€ 157'500.00	100,00 %
Parte 5) ONERI PER LA SICUREZZA A MIS	URA	
Oneri indiretti non compresi nei prezzi (compensati a misura)		
Parte 5 - Totale oneri per la sicurezza A MISURA		100,00%
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 4 + 5)	€ 157'500.00	100,00%
		-
Totale appalto senza varianti ex art. 18 (somma di a+b)	€ 4'755'784,83	100,00%
Totale appalto con varianti ex art. 18 (somma di a+b+riga 2 tab. A)		100,00%